

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Adriatica Ambiente S.r.l.
adriatica.ambiente@pec.it

e, p.c. All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Ditta Adriatica Ambiente S.r.l. z.i. Ripoli – Mosciano Sant'Angelo. Istanza di rinnovo della D.D. n. DR4/26 del 21.02.2012 inerente la gestione di un centro di recupero rifiuti non pericolosi (R13 - R9) e per lo stoccaggio di rifiuti speciali e non con relativa cernita, operazioni (R13 - D15), sito nella zona Industriale di Ripoli - Via Ada Negri del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).Parere.

In riferimento alla nota n. 385407 del 30.09.2021, inerente l'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data con n. 19898, si comunica quanto di seguito indicato.

In data 09.11.2021, congiuntamente a personale dell'ARTA di Teramo, è stato eseguito un sopralluogo presso la ADRIATICA AMBIENTE S.r.l., al fine di valutare lo stato dell'impianto a seguito dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. DR4/26 del 21.02.2012.

Atteso quanto rilevato nel corso del sopralluogo, presa visione del MUD 2021 e la documentazione richiesta in sede di sopralluogo, **si esprime parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione n. DR4/26 del 21.02.2012, con aggiunta alle prescrizioni già previste nella stessa delle seguenti ulteriori disposizioni:

- i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee;
- le aree di stoccaggio devono essere dotate di cartellonistica con indicati i codici EER ivi depositati;
- l'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- deve essere sempre rispettato il limite della capacità istantanea di stoccaggio;
- il serbatoio contenente il rifiuto di cui all'EER 200125, posto nel piazzale esterno, deve essere dotato di cartellonistica ben visibile che ne consenta l'immediata identificazione.

Inoltre, poiché l'Adriatica Ambiente S.r.l. effettua l'operazione di recupero R9, prima del rilascio del provvedimento di rinnovo, in conformità all'art. 184 – ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene necessario che la Società fornisca le informazioni di cui ai punti c) – d) – e), ai fini della definizione dei criteri di qualità dei prodotti/materie ottenuti dall'attività di recupero e dei requisiti di conformità affinché i

sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, nonché un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Il titolare/gestore della Adriatica Ambiente S.r.l., qualora non abbia già provveduto, entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della presente, deve trasmettere al Prefetto di Teramo, ai sensi dell'art. 26 - bis del D.L. 113/2008, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna, così come disposto dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27.08.2021.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Luigi Guerrini (*)

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Ranieri (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa